

Prot. 17284

data 29/03/2022

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Premesso che, entro il 30/04/2022, occorre formalmente stabilire l'effettiva sussistenza delle esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38/2013;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2022 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013;

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, ai fini della selezione delle proposte che rispettano i suddetti parametri minimi, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

- alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all'ampiezza e consistenza del bacino di utenza dell'istituende rivendite;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- al non superamento del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti nonché alla relativa distanza dalle rivendite più vicine;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

FORMULA

lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza della Direzione Territoriale della Toscana e dell'Umbria, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione entro il 30/04/2022 in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Firenze 29/03/2022

IL DIRETTORE

Dott. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE TERRITORIALE DELLA TOSCANA E UMBRIA		
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 6 FIRENZE		
SCHEMA DI PIANO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL 2° SEMESTRE 2022		
COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA
Sesto Fiorentino	FI	Tutti i locali commerciali idonei della frazione Colonnata siti in Piazza Rapisardi dal civico 8 al civico 18 compresi e di via Ginori dal civico 2 al civico 36 compresi lato numeri pari e numeri civici 21 e 23 compresi lato numeri dispari, ubicati a distanza non inferiore a metri 250 dalla rivendita più vicina.
Calci	PI	Tutti i locali commerciali idonei della frazione la Corte siti in via B. Buozzi dall'incrocio con via Provinciale Arnaccio, ambo i lati all'intersezione con Piazza G. Oberdan e i locali commerciali idonei di Piazza G. Oberdan, ubicati a distanza non inferiore a metri 600 dalla rivendita più vicina.

I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 7 o portatori di un interesse ex art. 9 della L. 241/90 potranno presentare, nel termine di venti giorni liberi dalla data di pubblicazione del presente schema di piano, memorie scritte e documenti, che l'Agenzia ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Trascorso il suddetto termine l'Ufficio definirà il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facoltà di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.

Firenze, 29/03/2022

IL DIRETTORE

Dott. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93